



SISTRI: to pay or not to pay... that is the question !

*Ancora due norme contrastanti. Ancora un'occasione che disorienta.
Articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 25 maggio 2012 , n. 141
ed articolo 52, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, oggi convertito in legge.*

di **SILVANO DI ROSA (*)**
Consulente Legale Ambientale

Siamo veramente tediati dall'argomento SISTRI, quindi saranno sufficienti poche righe a commentare l'ulteriore turbamento che pervade chi legge le varie notizie che rimbalzano sul web circa il pagamento del relativo contributo entro il 30 novembre 2012; anzi, sarebbe sufficiente una sola parola: **«basta!»**.

Ci siamo da poco ripresi dal commentare criticamente¹ l'insano vezzo di ricondursi all'inesistente art. 188-ter del TUA (ai fini SISTRI & C) e ci troviamo ancora una volta di fronte ad una nuova contraddizione: l'ennesima antinomia, nella stessa materia, di cui gli imprenditori – ma anche i controllori ed i consulenti – avrebbero fatto volentieri a meno.

Molto schematicamente:

- ✓ Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147 (Supplemento Ordinario): pubblicato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, al cui articolo 52.2 – come conseguenza della coeva sospensione del termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI – **si legge**: «...è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.»
- ✓ Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187 (Supplemento Ordinario): pubblicata la Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la quale è stato convertito in legge (con modificazioni) il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, al cui articolo 52.2 – confermata la coeva sospensione del SISTRI – **si continua a leggere**: «...è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.»
- ✓ Gazz. Uff. 23 agosto 2012, n. 196: pubblicato il Decreto MATTM 25 maggio 2012 , n. 141 (recante modifiche al Regolamento SISTRI di cui al

¹

«SISTRI e sistema sanzionatorio: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum !»
(<http://www.dirosambiente.it/images/30.pdf>) e «Sanzioni & SISTRI: non c'è due senza tre ! Purtroppo un errore "perfetto"» (<http://www.dirosambiente.it/images/32.pdf>)



Decreto MATTM 18 febbraio 2011, n. 52), al cui articolo 1.1, lettera c) – nel modificare l’art. 7.3 del vigente *Regolamento SISTRI* D.M. 52/2011–, **si stabilisce**: « Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre ».

Una rapida occhiata alle date e ci si accorge che:

- a) il 26.06.2012 è stato pubblicato il decreto legge 22.06.2012;
- b) l’11.08.2012 è stata pubblicata la legge 07.08.2012 di conversione del decreto legge del 22.06.2012;
- c) il 23.08.2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25.05.2012, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012.

Quindi: b) conferma a), ma c) smentisce sia a) che b): *perfetto !!*

Per gli addetti ai lavori forse è tutto chiaro, ma qualcuno ha cercato lumi sul sito del Ministero dell’Ambiente (MATTM), dove, purtroppo, ancora oggi – 30 agosto 2012 –, nella sezione dedicata al SISTRI (<http://www.sistri.it/>), si legge:



NEW SISTRI, slitta al 30 novembre il pagamento delle quote 2012

Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Eltag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.

Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.

20 aprile 2012

Panico !!

A dire il vero, nessuno vuol disconoscere come la presenza dell’inciso “...scadeva il 30 aprile prossimo...”, unitamente alla data del 20 aprile 2012 apposta – in piccolo ed un po’ sbiadita – in calce alla «NEW», facciano comprendere che (lunghi dall’essere una novità) si tratta di una «*notizia vecchia*», ma il persistere di un NEW su tale notizia dimostra quanta paziente attenzione e quante lauree deve avere un imprenditore per cercare di capire cosa deve fare.



Anche solo per capire se **pagare** o **non pagare** il contributo SISTRI per l'anno 2012: *dubbio amletico*.

Forse si è dato per scontato che tutti sappiano come le previsioni di un decreto legge del 22 giugno - oltretutto convertito in legge il 7 agosto - prevalgono su quelle di un decreto ministeriale del 25 maggio (anche se pubblicato il 23 agosto).

Forse si confidava sul fatto che l'intrepido - ed accorto - imprenditore, nonostante quanto continua ad essere indicato sul sito del MATTM e quanto si legge sul web dopo la pubblicazione del D.M. 25.05.2012, fosse in grado di comprendere autonomamente quale norma disattendere e quale, invece, seguire.

Forse ci si è dimenticati di fornire la «New» più importante: quella secondo cui, nonostante quanto asserito nel «vecchio» decreto ministeriale del 25 maggio (da ultimo pubblicato), ciò che prevale è la sospensione dei pagamenti stabilita con il decreto legge del 22 giugno.

Forse..... ci vorrebbe un po' più di attenzione e di **rispetto** per chi è chiamato ad osservare le leggi.

Senza ritenere di dover aggiungere altro, auspichiamo immediate indicazioni al riguardo da parte delle Autorità competenti, sapendo bene che, a volte, la mano destra non sa cosa fa la sinistra, ma confidando nel fatto che, salvo essere ambidestri ed estrosi, solitamente *i provvedimenti si firmano sempre con la stessa mano*.

(*) **CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE**
Avvocato in Empoli (FI)

*Membro dell'Associazione Giuristi Ambientali - Roma
già Docente Master di II livello in Diritto dell'Ambiente
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza
Studio in Empoli, Via Antonio Ligabue, n. 2/a*

avv.silvanodirosa@dirosambiente.it